



DELIBERAZIONE N. 4295

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di GIUGNO, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Avv. Enrico Gelpi, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

PRESO ATTO che il Sig. Angelo GRECA ha promosso un giudizio presso il Giudice di Pace di Enna, nei confronti dell'ACI - Ufficio Provinciale di Enna, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del presunto comportamento illecito del Pubblico Registro Automobilistico che, a seguito della presentazione di una formalità di trascrizione di atto di vendita, non avrebbe informato il richiedente del mancato accoglimento della formalità stessa, determinando la prescrizione – dopo tre anni – del diritto al rimborso dell'IPT versata;

PRESO ATTO che il Giudice di Pace di Enna, con la sentenza n. 32 del 25 gennaio 2005, ha condannato l'ACI al risarcimento del danno subito dal Sig. GRECA quantificandolo in € 222,33 ed ha, altresì, condannato l'Ente al pagamento delle spese processuali oltre accessori come per legge;

TENUTO CONTO che con deliberazione del Presidente n. 6812 del 7 luglio 2005 è stato autorizzato il pagamento di € 738,09 in favore del Sig. Angelo GRECA;

PRESO ATTO che, avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Enna n. 32/05, l'Ente ha proposto un ricorso nei confronti del Sig. Angelo GRECA presso la Corte di Cassazione;

PRESO ATTO che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 968 del 13 novembre 2007 ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente ed ha, altresì, condannato l'ACI al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1.400,00 oltre gli accessori dovuti per legge;

PRESO ATTO che l'Avvocatura Generale dell'Ente, con nota del 23 maggio 2011, ha richiesto il pagamento di € 1.956,60 in favore del Sig. Angelo GRECA a titolo di rifusione delle spese di lite, in esecuzione della sentenza di condanna n. 968/08 emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 12647/05;

RITENUTO di dover corrispondere al Sig. Angelo GRECA l'importo di cui sopra;

VISTO
coperto budget
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



DELIBERA

di corrispondere al Sig. Angelo GRECA la somma di € 1.956,60 a titolo di rifusione delle spese di lite, in esecuzione della sentenza di condanna n. 968/08 emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 12647/05.

La spesa trova copertura nel conto 410732007 (WBS A-201-01-01-1013), previsto nell'ambito del Budget di gestione 2011 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e Coordinamento.

Le competenti Direzioni ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

IL PRESIDENTE
(Enrico Gelpi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Gelpi', written over the printed name.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.